

INTERPRETAZIONE DEL TESTAMENTO ED ESECUTORE TESTAMENTARIO. AMBITI E CONFINI DEGLI ARTICOLI 628-630-631 E 703 C.C. IL RUOLO DEL NOTAIO

Si prospetta la seguente fattispecie concreta: atto di compravendita di una abitazione il cui titolo di provenienza è costituito da una successione testamentaria. Segnatamente, la disposizione testamentaria in oggetto prevede che: *“Al fine di dare esatta esecuzione alle mie volontà nomino esecutori testamentari i Signori Tizio e Caio. Essi prenderanno possesso di tutti i miei beni immobili al momento della mia morte e ne cureranno l’amministrazione. Per quanto riguarda l’Azienda Agricola Alfa e l’abitazione Beta desidero espressamente che queste siano vendute al prezzo corrente del mercato immobiliare. Il ricavato della vendita, dedotte le spese fiscali ma compresi i ricavi di eventuali fitti dovrà essere così devoluto: il 10% sul ricavo lordo a favore degli esecutori. La rimanente somma dovrà essere donata ad opere di beneficenza: orfanotrofi, enti assistenziali per bisognosi, istituti per ciechi ed ad tutti gli enti per le ricerche sulle malattie”*. Il de cuius muore il 24 giugno 2010 e la dichiarazione di successione viene registrata il 22 luglio 2011. L’accettazione della nomina degli esecutori risulta effettuata il 21 settembre 2010. Nel 2014 gli esecutori chiedono la vendita di uno degli immobili di provenienza successoria.

Rispetto a tale fattispecie si chiede di conoscere:

- 1) è da ritenere valida una disposizione testamentaria in mancanza di un beneficiario determinato?
- 2) come si interpreta il comma 3 dell’art. 703 c.c. che prevede il termine massimo di un anno dalla dichiarazione di accettazione prorogabile per un altro anno dall’Autorità giudiziaria?
- 3) come si interpreta il comma 4 dell’art. 703 c.c. che nel caso di alienazione di beni compresi nella eredità da parte dell’esecutore testamentario richiede l’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi?
- 4) il notaio è tenuto a svolgere indagini circa la esistenza di legittimari preteriti o lesi?
- 5) la volontà del testatore che la vendita dei beni ereditari avvenga al “prezzo corrente del mercato immobiliare” rende “necessaria” o soltanto “opportuna” una perizia di stima giurata ed aggiornata?

Il tenore dei quesiti prospettati impone di chiarire, in premessa, che esula dalle attività di questo Ufficio la interpretazione della volontà del testatore come la interpretazione degli articoli di legge.

Ciò chiarito, e venendo alla trattazione del primo quesito, deve rilevarsi che in base all’art. 628 c.c. “è nulla ogni disposizione fatta a favore di persona che sia indicata in modo da non poter essere determinata”.

Tale norma⁽¹⁾ costituisce una applicazione del generale principio della certezza della volontà testamentaria in base al quale «la persona del beneficiario non deve essere certa nella *mens testantis*, bensì determinata o determinabile sulla base dell’interpretazione della volontà

testamentaria ⁽²⁾». Può così aversi incertezza della persona del beneficiario quando «non è possibile ricavare alcun significato dalle parole usate dal testatore (...) ovvero perché la persona istituita non può essere individuata né alla data della morte del testatore né successivamente ⁽³⁾ ».

La valutazione dell'eventuale incertezza del beneficiario deve sempre avvenire in concreto, secondo i criteri ermeneutici previsti dall'art. 1362 c.c. ⁽⁴⁾, integrati dall'ulteriore principio del *favor testamenti*, in ragione del quale fra diverse interpretazioni possibili deve prediligersi quella che consente la conservazione della disposizione testamentaria.

Il che porta a chiedersi come debba interpretarsi il riferimento all'interno della scheda testamentaria a singoli sottogruppi di bisognosi (*"orfanotrofi, enti assistenziali per bisognosi, istituti per ciechi ed ad tutti gli enti per le ricerche sulle malattie"*), tenuto anche conto del fatto che il *de cuius*, oltre a prevedere una generica attribuzione nei loro confronti, ha individuato un soggetto "l'esecutore testamentario", al quale ha affidato il compito di dare attuazione concreta a tale lascito.

Le interpretazioni possibili paiono essere due.

Si potrebbe ritenere che «tali designazioni (...) costituiscono disposizioni "simili" a quelle a favore dei poveri, senza concretare vere e proprie indicazioni d'uso, che, ove ricorressero, sarebbero idonee (...) ad escludere l'applicazione dell'art. 630 ⁽⁵⁾ ». A sostegno di tale conclusione si potrebbe richiamare una recente pronuncia di merito ⁽⁶⁾, secondo la quale «la destinazione testamentaria di somme di denaro "a scopo di beneficenza" è valida, in quanto il suo contenuto, pur indeterminato, risulta determinabile in base al dettato normativo e dà luogo alla devoluzione dei beni all'ente comunale di assistenza, ai sensi dell'art. 630 c.c.».

Allo stesso tempo, la soluzione appena descritta pare essere contraddetta dal fatto che il testatore ha designato nella scheda testamentaria una persona fisica, alla quale ha demandato il compito di impiegare il ricavato della vendita dei beni ereditari (dedotte le spese fiscali ed il 10% a favore degli esecutori) in opere di beneficenza e di assistenza ai bisognosi. In tal caso, non dovrebbe a rigore applicarsi il comma 1 dell'art. 630 c.c., bensì il comma 2 dell'art. 631, visto che le "persone bisognose" costituiscono una categoria di soggetti determinabili dell'esecutore testamentario. In linea con tale interpretazione, la giurisprudenza ha così escluso la assegnazione dei beni ereditari al Comune con riguardo «a un'ipotesi di determinazione dell' "organo" incaricato di distribuire ai poveri le somme destinate loro ⁽⁷⁾; in riferimento alla previsione testamentaria di un obbligo di assistenza ai "ragazzi poveri" ⁽⁸⁾; in riferimento al legato di alcune case, con l'onere di farle abitare gratuitamente a poveri del Comune ⁽⁹⁾ » ⁽¹⁰⁾. Ancora si è ritenuto valido «il testamento con il quale si conferisce all'esecutore testamentario il compito di liquidare l'intero patrimonio ereditario e di distribuirne il ricavato in legati a favore di persone bisognose la cui scelta è deferita all'esecutore testamentario medesimo. In tal caso non è applicabile il comma 1 dell'art. 630 c.c. poiché i beneficiari del lascito non sono indeterminabili, bensì il comma 2 dell'art. 631, poiché le "persone bisognose" costituiscono una categoria di soggetti nel cui ambito è consentito al testatore deferire la scelta dei legatari ad un terzo, quale esecutore testamentario ⁽¹¹⁾».

L'art. 703, comma 2, c.c. dispone che "Il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che l'autorità giudiziaria, per motivi di evidente necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai superare un altro anno".

La interpretazione della regola contenuta in tale articolo è stata diversamente intesa dagli interpreti.

Secondo un primo indirizzo minoritario ⁽¹²⁾, alla scadenza del termine indicato dalla predetta normativa, l'esecutore perde soltanto il possesso, non anche il potere di amministrazione dei beni ereditari, che permarrebbe fino alla completa esecuzione delle disposizioni testamentarie.

Secondo un diverso orientamento ⁽¹³⁾, ritenuto ⁽¹⁴⁾ preferibile e maggioritario, «allo spirare del termine indicato non cessa soltanto il possesso dell'esecutore testamentario, ma anche il potere di amministrazione; rimane, invece, se ancora non è stata data piena attuazione alla volontà testamentaria, l'ufficio dell'esecutore il quale finisce con il trovarsi nella posizione giuridica di esecutore sprovvisto di amministrazione ⁽¹⁵⁾ ».

L'art. 703, comma 4, c.c. dispone che "L'esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia e può compiere tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando è necessario alienare beni dell'eredità, ne chiede l'autorizzazione all'autorità giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi".

Stando all'interpretazione della norma offerta dalla dottrina ⁽¹⁶⁾ prevalente «in caso di espressa autorizzazione testamentaria, l'esecutore possa procedere alla vendita dei beni ereditari, senza bisogno dell'autorizzazione giudiziale prevista dall'art. 703 c.c.». Anche se non manca «chi ritiene sempre necessaria l'autorizzazione giudiziaria ritenendola ispirata ad una *ratio* di tutela degli interessi dell'erede, il quale è in definitiva l'effettivo titolare dei beni caduti in successione ⁽¹⁷⁾».

Riguardo ancora agli ultimi due quesiti sollevati giova ricordare che, come è noto, il calcolo della disponibile «si effettua solo al momento della morte del donante ed è a quel punto che si dovrà verificare l'esistenza di legittimari e la rispondenza del *quantum* agli stessi devoluto con il *quantum* loro riservato dalla legge ⁽¹⁸⁾ ». Ciò non autorizza però a ritenere che incomba sul notaio rogante un obbligo di svolgere *tout court*, all'apertura della successione testamentaria, indagini circa la esistenza di legittimari preteriti o pretermessi, i quali, secondo l'indirizzo preferibile ⁽¹⁹⁾, sono da considerare eredi soltanto dopo l'esperimento vittorioso dell'azione di riduzione. Altro è invece il dovere del notaio, richiesto di ricevere un atto notarile, di fornire informazioni e consigli per risolvere i problemi che si presentano ai congiunti, a seguito del decesso del testatore. Così il notaio può informare sulle prime operazioni da effettuare quando avviene un decesso; potrà portare a conoscenza delle regole sulla devoluzione della successione legittima o testamentaria, nonché verificare - nel caso concreto - se vi siano dei soggetti (detti legittimari) ai quali la legge riserva in ogni caso una parte dell'eredità, anche in contrasto con la volontà espressa nel testamento. Ai fini di tale verifica normalmente potranno essere sufficienti le informazioni assunte dalle parti e quelle desunte dalla documentazione dalle stesse prodotta. Spetterà al notaio stabilire quali altri accertamenti compiere ⁽²⁰⁾.

Quanto alla perizia di stima del valore della massa ereditaria essa è senza dubbio necessaria nella prospettiva dello svolgimento dell'incarico da parte dell'esecutore testamentario, che, in base all'art. 703, comma 4, c.c. deve amministrare i beni ereditari con la diligenza del buon padre di famiglia. In tal modo, l'esecutore testamentario - in ciò reso edotto dal notaio - è posto al riparo da

forme di responsabilità connesse alla corretta attuazione delle disposizioni di ultima volontà del *de cuius*⁽²¹⁾.

Antonio Musto

- 1) Sulla portata della norma contenuta nell'art. 628 c.c., in dottrina, G. MUSOLINO, *Le disposizioni testamentarie in favore di persona incerta*, in *Riv. not.*, 2005, p. 838 ss.; L. GARDANI CONTURSI-LISI, *Dell'istituzione di erede e dei legati. Disposizioni generali*, Artt. 624-632, in *Comm. cod. civ.*, A. SCIALOJA e G. BRANCA (a cura di), Bologna-Roma, 1983, p. 101-103; S. D'ANDREA, *L'istituzione di erede*, in *Tratt. dir. succ. e don.*, G. BONILINI (diretto da), Milano, 2009, p. 209 ss.; C. GIANNATTASIO, *Delle successioni. Successioni testamentarie*, in *Comm. cod. civ.*, Torino, 1978, p. 184; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, A. FERRUCCI e C. FERRENTINO (a cura di), Milano, 2009, t. I, p. 698. In giurisprudenza, App. Napoli, 30 maggio 1991, in *Dir. e giur.*, 1992, p. 642.
- 2) D. GIURATO, *Le disposizioni in favore di persone incerte*, in *Temi notarili, Le disposizioni testamentarie*, G. BONILINI (diretto da), V. BARBA (coordinato da), Torino, 2012, p. 124. «Pertanto, si esclude che l'art. 628 richieda la conoscenza, da parte del testatore, della persona del chiamato; esso prescrive, invece, che il testatore ne renda possibile la determinazione anche, se necessario, stabilendo le modalità con cui procedere a tale operazione. Qualora la determinazione non sia possibile, il legislatore sanziona con la nullità la disposizione testamentaria, mostrando, così, di preferire nella scelta dei successori del *de cuius*, all'incerta volontà del testatore, i criteri della successione legittima» (ivi).
- 3) G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, A. FERRUCCI e C. FERRENTINO (a cura di), Milano, 2009, t. I, p. 698.
- 4) Nei testamenti «la interpretazione, pur avendo il suo punto di partenza nelle dichiarazioni del disponente, può bene proporsi il compito di ricercare il reale o probabile intendimento di lui, senza trovare nella improprietà delle parole usate un altro ostacolo che quello derivante da una vera ripugnanza logica, dato che (...) nessun conflitto è pensabile fra soggetti del rapporto successorio, che sono, dall'un lato, il defunto, dall'altro l'erede istituito o, rispettivamente, il legatario. Qui mèta dell'interpretazione è il pensiero del disponente, anche se non trovasi espresso in modo adeguato nella dichiarazione, purché abbia in essa un univoco addentellato e risulti da circostanze esteriormente riconoscibili, nella cerchia sociale del disponente, mercé illusioni dettate dalla comune esperienza» E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, in *Tratt. dir. civ. it.*, F. VASSALLI (diretto da), Torino, 1960, p. 367. Di poi, anche se «è verissimo (...) che nei testamenti non vi è che una sola parte, ossia il testatore, e ciò che si deve indagare è quindi unicamente la volontà di lui, ma ciò non toglie che l'indagine deve essere fatta allo stesso modo indicato nell'art. 1362 per i contratti (...). Nell'art. 1362 pertanto non si può (...) ravvisare una norma particolare soltanto per i contratti, ma si deve invece ravvisare una norma che non è se non l'applicazione di un principio generale vigente per l'interpretazione di tutti quanti i negozi giuridici» C. GANGI, *La successione testamentaria nel vigente diritto italiano*, II, Milano, 1952, p. 489-490. Vista l'ampiezza della bibliografia in materia, per tutti, L. BIGLIAZZI GERI, *L'interpretazione del contratto*, in *Comm. cod. civ.*, P. SCHLESINGER (fondato e già diretto da), F.D. BUSNELLI (continuato da), Milano, 2013, p. 60 ss. E, soprattutto, R. CARLO, *L'interpretazione del testamento*, in *Successione testamentaria*, in *Tratt. dir. succ. e don.*, G. BONILINI (diretto da), Milano, 2009, p. 1475.
- 5) C. COPPOLA, *Le disposizioni a favore dei poveri*, in *Temi notarili, Le disposizioni testamentarie*, G. BONILINI (diretto da), V. BARBA (coordinato da), Torino, 2012, p. 141-142. L'Autrice rinvia, in maniera adesiva, alla posizione di N. COVIELLO, Corso completo del diritto delle successioni, Vol. II, Successioni legittime e testamentarie, Napoli, 1915, p. 664. In giurisprudenza, cfr., Cass., 21 febbraio 2007, n. 4022; Cass., 6 agosto 2003, n. 11844. In entrambe le pronunce si afferma che l'art. 630 c.c. contiene una elencazione meramente esemplificativa dei destinatari facendo riferimento genericamente ai poveri e "simili".
- 6) Trib. Milano, 24 febbraio 2000, in *Giur. milanese*, 2000, p. 385.
- 7) Cass., 29 luglio 1939, in *Foro it.*, 1937, I, c. 641.
- 8) Cass., 7 settembre 1992, n. 10281, in *Foro it.*, 1993, I, c. 116.
- 9) App. Bologna, 13 aprile 1942, in *Temi emil.*, 1943, I, 1, p. 12.
- 10) C. COPPOLA, *Le disposizioni a favore dei poveri*, in *Temi notarili, Le disposizioni testamentarie*, G. BONILINI (diretto da), V. BARBA (coordinato da), Torino, 2012, p. 140.
- 11) Trib. Napoli, 11 giugno 1985, in *Dir. e giur.*, 1986, p. 460 ss.
- 12) G. CARAMZZA, *Delle successioni testamentarie*, in *Comm. teorico-pratico al cod. civ.*, F. DE MARTINO (diretto da), Novara-Roma, 1982, p. 570.
- 13) M. TALAMANCA, *Successioni testamentarie*, Artt. 679-712, in *Comm. cod. civ.*, A. SCIALOJA e G. BRANCA (a cura di), Bologna-Roma, 1976, p. 495; U. NATOLI, *L'amministrazione dei beni ereditari*, Milano, 1968, p. 81.
- 14) G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, A. FERRUCCI e C. FERRENTINO (a cura di), Milano, 2009, t. II, p. 1984.
- 15) R. APICELLA e C. CARBONE, *Successioni e donazioni*, Milano, 2011, p. 25. «Allo scadere di tale termine, l'esecutore perde il potere di detenere la massa ereditaria e, quindi, di amministrarla, e può solo custodirla e conservarla per consegnarla integra all'erede o, in mancanza, al curatore dell'eredità giacente. Ciò non significa, però, decadenza dell'esecutore dal suo ufficio perché la sua durata non può non rapportarsi all'esigenza di disposizioni testamentarie da eseguire» A. MASONI (a cura di), *Guida alla volontaria giurisdizione. Successioni, comunione, impresa, società e diritto internazionale processuale*, Milano, 2011, p. 256. In tal senso, Cass., 15 maggio 1953, n. 1386, in *Giust. civ.*, 1951, I, p. 1623; Cass., 20 aprile 1964, n. 929, in *Giust. civ.*, I, p. 1361; Cass., 7 gennaio 1967, n. 78, in *Giust. civ.*, I, p. 1102. In senso contrario, sempre in giurisprudenza si è sostenuto

che «La durata delle funzioni dell'esecutore testamentario è uguale a quella della durata della detenzione che il medesimo, ai sensi dell'art. 703 c.c., conserva dei beni ereditari; per cui perduta dall'esecutore testamentario, per lo spirare del termine di cui al ricordato articolo, la detenzione dei beni costituenti la massa ereditaria, viene anche ed immediatamente a cessare la carica di esecutore testamentario» App. Roma, 8 aprile 1952, in *Temi Rom.*, 1952, p. 200; e in *Rep. Foro it.*, 1952, *Successione legittima o testamentaria*, c. 166. App. Torino, 21 maggio 1959, in *Giust. civ. Rep.*, 1959. Cfr., C. GIANNATTASIO, *Delle successioni. Successioni testamentarie*, in *Comm. cod. civ.*, Torino, 1968, p. 416.

- 16) F. PENE VIDARI, *La successione legittima e necessaria*, in *Tratt. dir. civ.*, R. SACCO (diretto da), Torino, 2009, p. 138. Nello stesso senso, si è affermato che «non devono (...) essere autorizzati gli atti di straordinaria amministrazione espressamente previsti dal testatore. Sono questi, infatti, atti di esecuzione della volontà del *de cuius* e non di autonoma determinazione dell'esecutore» G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, A. FERRUCCI e C. FERRENTINO (a cura di), Milano, 2009, t. II, p. 1081. In tal senso, vedi la ricca appendice bibliografica citata in W. FINELLI, *Esecutore testamentario, permuta di bene facente parte dell'asse ereditario ed espressa previsione da parte del de cuius*, in *Rass. dir. civ.*, 2005, p. 876. Per un approfondimento, sul piano delle tecniche redazionali, R. D'AMBRA, *Atti di alienazione dell'esecutore testamentario per espressa previsione del de cuius*, in *Notariato*, 1995, p. 65 ss.
- 17) F. DELFINI e V. CUFFARO, *Comm. cod. civ., Delle successioni, Artt. 576-712*, E. GABRIELLI (diretto da), Milano, 2010, p. 973. Ivi per la dottrina richiamata. In tale direzione, W. FINELLI, *Esecutore testamentario, permuta di bene facente parte dell'asse ereditario ed espressa previsione da parte del de cuius*, in *Rass. dir. civ.*, 2005, p. 877. Secondo l'Autrice: «l'autorizzazione giudiziale è una forma di controllo che riguarda non solamente le ragioni giustificative di un negozio, ma altresì le modalità con cui il medesimo è compiuto». A ciò si aggiunge che «l'autorizzazione giudiziaria ex art. 703 c.c., tra le sue finalità, sembra pertanto avere anche quella di tutelare le ragioni dei creditori ereditari, che facevano affidamento sul patrimonio del *de cuius*, oltre che sembrare dettata nell'interesse degli stessi eredi, i quali, qualora non si accogliesse tale soluzione, non potrebbero svolgere, precedentemente al compimento del negozio, alcun tipo di controllo sull'attività dell'esecutore, pur essendo in definitiva gli effettivi titolari dei beni caduti in successione». Sulla scorta di tali riflessioni la dottrina in commento perviene a ritenere che «l'autorizzazione del giudice delle successioni, pertanto, sembra sempre necessaria». Nello stesso senso, si richiamano G. SCARANO, *L'amministrazione controllata dei beni ereditari*, Padova, 2000, p. 160; V. CUFFARO, *Gli esecutori testamentari*, in *Tratt. dir. priv.*, P. RESCIGNO (a cura di), VI, Torino, 1997, p. 369.
- 18) A. ZINGAROPOLI, *La responsabilità del notaio. Alla luce della Legge di semplificazione 28 novembre 2005, n. 246*, 2006, p. 35.
- 19) Per tutti, G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, A. FERRUCCI e C. FERRENTINO (a cura di), Milano, 2009, t. I, p. 390 ss.
- 20) Con riferimento ai doveri di informazione del notaio richiesto di stipulare un atto di donazione, si rinvia alla Regola 14 del Consiglio Nazionale del notariato, Informazioni nella stipula di atti di donazione o di atti con provenienza donativa.
- 21) Per un approfondimento, G. BONILINI, *La responsabilità dell'esecutore testamentario*, in *Fam. pers. e succ.*, 2006, p. 159.